

CIPREG

Centro Italiano dei Gestori Distributori di carburanti

BONUS DI FINE GESTIONE

Note di sintesi

Il Bonus di fine gestione

è stato istituito a partire **dal 01/07/92** in seguito agli **Accordi collettivi nazionali** siglati tra le Organizzazioni sindacali di categoria **FAIB – FIGISC– FEGICA** e **UNIONE PETROLIFERA, ASSOPETROLI, CONSORZIO GRANDI RETI**

- ⇒ è una **somma accantonata ogni anno** dalle Compagnie petrolifere/Società concessionarie **a favore** dei propri **Gestori**
- ⇒ ha lo **scopo** di **garantire** al Gestore una **integrazione economica** al momento della cessazione di attività
- ⇒ viene **rivalutato** annualmente dalla Compagnia petrolifera/Società concessionaria in base al **rendimento medio dei BOT** durata 12 mesi del periodo di riferimento
- ⇒ **viene liquidato** al Gestore dalla Compagnia petrolifera/Società concessionaria **alla cessazione di attività**

il bonus di fine gestione **era costituito inizialmente**, per tutte le compagnie petrolifere, da : **L. 1,25** per ogni litro di carburante ritirato

incrementato di :

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------|
| • per una attività integrativa | (L. 0,10 dal 01/07/92) | L. 0,30 dal 28/04/94 |
| • per due attività integrative | (L. 0,15 dal 01/07/92) | L. 0,45 dal 28/04/94 |
| • per tre o più attività integrative | (L. 0,25 dal 01/07/92) | L. 0,75 dal 28/04/94 |

(attività integrativa : lavaggio, bar, officina ecc. esercitata dal Gestore con regolare contratto d'affitto stipulato con la Compagnia petrolifera/Società concessionaria)

successivamente (dal 1996 in poi), **in seguito ad ulteriori accordi sottoscritti dalle parti**, il bonus di fine gestione **è stato aumentato, con differenziazioni fra ciascuna Compagnia petrolifera**

Il Cipreg

è una **associazione senza fini di lucro costituita il 01/02/95** dalle Associazioni di categoria (soci fondatori) e dalle Compagnie petrolifere (soci aderenti)

il CIPREG ha lo scopo di **attivare e controllare una convenzione** mediante la quale la **gestione del bonus** possa risultare per il Gestore :

- **più vantaggiosa**
- **più trasparente**
- **più sicura**

il CIPREG ha sondato il mercato assicurativo e **ha ottenuto condizioni e garanzie assolutamente ottimali** da un pool di Compagnie di assicurazione allo scopo di **tutelare e valorizzare al meglio il risparmio del gestore in una ottica di medio e lungo periodo**

Il CIPREG ha stipulato due distinte convenzioni assicurative a cui possono aderire tutti i gestori in modo volontario:

⇒ **la CONVENZIONE DI CAPITALIZZAZIONE**

⇒ **la CONVENZIONE PER POSIZIONI ASSICURATIVE INDIVIDUALI**

- **le Convenzioni “originarie” hanno avuto effetto 01/01/1995 e sono scadute il 31/10/2000 e prevedevano un pool composto da UNIPOL, A.IV. (GRUPPO RAS), UNIONVITA**
- **sono state “rinnovate” una prima volta dal 01/11/2000 fino al 31/10/2007 e prevedevano un pool composto da UNIPOL, GENERALI, UNIONVITA**
- **sono state “rinnovate” una seconda volta dal 01/11/2007 fino al 31/12/2015 e prevedono un pool composto da UNIPOL (dal 01/02/2009 UGF ASSICURAZIONI), GENERALI, AURORA**

il gestore può **aderire volontariamente** ad una delle due Convenzioni stipulate dal Cipreg **mediante la compilazione della apposita scheda di adesione** da consegnare alla Compagnia petrolifera. In tal modo il gestore **autorizza la Compagnia petrolifera a versare al Cipreg il Bonus di fine gestione accantonato** (quello “pregresso” maturato dal 01/07/1992 fino alla data di adesione e gli accantonamenti futuri)

La Convenzione di Capitalizzazione

scheda di adesione D

⇒ è **obbligatoria per le “Società di capitale” : S.P.A. e S.R.L.**

è possibile anche per gestori “Ditta individuale” o “Società di persone” che aderiranno

⇒ viene utilizzata una **“polizza di capitalizzazione”** nella quale esiste **una posizione contrattuale per ogni gestore (inteso come Ditta)** che ha aderito

ogni posizione contrattuale capitalizza il bonus che verrà versato **consolidando annualmente le rivalutazioni ottenute**

⇒ le compagnie assicuratrici investono il bonus nelle loro “gestioni speciali assicurative” (**investimenti prevalentemente obbligazionari e con rendimento minimo garantito attualmente pari al 2,50%**), trattenendo i costi di acquisizione e gestione dei contratti ridotti ai minimi termini di mercato, e riconoscono una rivalutazione annuale pari al

- **95% *** del rendimento ottenuto dalle “Gestioni speciali assicurative”, sui versamenti effettuati nelle Convenzioni “originarie” dal 01/01/1995 fino al 31/10/2000
- **97% **** del rendimento ottenuto dalle “Gestioni speciali assicurative”, sui versamenti effettuati nel primo rinnovo dal 01/11/2000 fino al 31/10/2007
- **100% ***** del rendimento ottenuto dalle “Gestioni speciali assicurative”, sui versamenti effettuati nel secondo rinnovo dal 01/11/2007 fino al 31/12/2015

* fermo restando un rendimento minimo trattenuto dalle Compagnie assicuratrici pari allo 0,4%

** fermo restando un rendimento minimo trattenuto dalle Compagnie assicuratrici pari allo 0,3%

*** al netto di una commissione di gestione pari allo 0,3%

in virtù del consolidamento annuale delle rivalutazioni e del rendimento minimo annuale comunque garantito, il capitale può solo aumentare e mai diminuire

La Convenzione per posizioni assicurative individuali

scheda di adesione E1 per Gestori “Ditta individuale”

scheda di adesione E2 per Gestori “Società di persone”

⇒ è destinata a Gestori persone fisiche (“Ditta individuale”) o Soci di Società di persone (“SNC” o SAS”)

NON è consentita a Gestori “Società di capitali”

⇒ viene utilizzata una “**polizza vita**” nella quale esiste **una posizione assicurativa individuale intestata ad ogni persona fisica** che ha aderito

(esempio: il Bonus di fine gestione di un Gestore “Società di persone” trasferito al Cipreg viene ripartito sulle posizioni assicurative individuali dei singoli soci in base alle quote di partecipazione societaria)

ogni posizione assicurativa capitalizza il bonus che verrà versato, **consolidando annualmente le rivalutazioni ottenute** e il Bonus versato nella **polizza vita** della “Convenzione per posizioni assicurative individuali” diventa **insequestrabile ed impignorabile** per legge

⇒ le compagnie assicuratrici investono il bonus nelle loro “gestioni speciali assicurative” (**investimenti prevalentemente obbligazionari e con rendimento minimo garantito attualmente pari al 2,50%**), trattenendo i costi di acquisizione e gestione dei contratti ridotti ai minimi termini di mercato, e riconoscono una rivalutazione annuale pari al

- **95% *** del rendimento ottenuto dalle “Gestioni speciali assicurative”, sui versamenti effettuati nelle Convenzioni “originarie” dal 01/01/1995 fino al 31/10/2000
- **97% **** del rendimento ottenuto dalle “Gestioni speciali assicurative”, sui versamenti effettuati nel primo rinnovo dal 01/11/2000 fino al 31/10/2007
- **100% ***** del rendimento ottenuto dalle “Gestioni speciali assicurative”, sui versamenti effettuati nel secondo rinnovo dal 01/11/2007 fino al 31/12/2015

* fermo restando un rendimento minimo trattenuto dalle Compagnie assicuratrici pari allo 0,4%

** fermo restando un rendimento minimo trattenuto dalle Compagnie assicuratrici pari allo 0,3%

*** al netto di una commissione di gestione pari allo 0,3%

in virtù del consolidamento annuale delle rivalutazioni e del rendimento minimo annuale comunque garantito, il capitale può solo aumentare e mai diminuire

I rendimenti ottenuti

gli investimenti effettuati dalle Compagnie assicuratrici nelle loro “Gestioni speciali assicurative” hanno consentito di ottenere i seguenti rendimenti

anno	bot 12 mesi rendimento medio ponderato annuale °	rendimento annuale Cipreg riconosciuto ai gestori		
1996	8,33%	11,17%		
1997	6,29%	9,24%		
1998	4,43%	7,49%		
1999	3,09%	5,87%		
2000	4,66%	5,36% *	6,27% **	
2001	4,05%	4,70% *	5,36% **	
2002	3,38%	4,49% *	4,61% **	
2003	2,22%	4,91% *	5,01% **	
2004	2,16%	3,86% *	3,96% **	
2005	2,21%	4,09% *	4,25% **	
2006	3,08%	3,80% *	3,90% **	
2007	4,08%	3,90% *	4,18% **	
2008	3,76%	3,87% *	3,88% **	3,86% ***
2009	1,15%	3,42% *	3,48% **	3,37% ***
2010	1,28%	3,52% *	3,44% **	3,38% ***
2011	3,17%	3,38% *	3,47% **	3,51% ***
2012	2,30%	3,36% *	3,47% **	3,48% ***
2013	0,99%	3,20% *	3,44% **	3,47% ***

° Fonte “Dipartimento del tesoro – Ministero dell’Economia e delle Finanze”

* tasso di rivalutazione applicato ai versamenti effettuati nelle Convenzioni “originarie” dal 01/01/1995 fino al 31/10/2000

** tasso di rivalutazione applicato ai versamenti effettuati nel primo rinnovo dal 01/11/2000 fino al 31/10/2007

*** tasso di rivalutazione applicato ai versamenti effettuati nel secondo rinnovo dal 01/11/2007 fino al 31/12/2015

La liquidazione

è possibile esclusivamente in conseguenza della “cessazione di attività”

per **“cessazione di attività”** deve intendersi la cessazione del contratto di comodato,

o la fuoriuscita del/i Socio/i da una Società di persone aderente alla Convenzione per posizioni assicurative individuali

alla cessazione di attività il Gestore può chiedere la liquidazione del capitale maturato

- ⇒ immediatamente
- ⇒ oppure in un qualunque momento successivo alla cessazione di attività (il capitale continua a rivalutarsi)

il Gestore (o il/i Socio/i) che intende procedere alla liquidazione di quanto spettante deve:

⇒ inviare **richiesta di liquidazione scritta al CIPREG** (lettera o fax o email liquidazione@cipreg.org) specificando

- generalità del Gestore e indicazione posizioni assicurative (ramo, polizza, n. testa)
- indirizzo e codice del punto vendita
- data di cessazione attività
- indirizzo preciso al quale il CIPREG invierà i moduli necessari

in caso di decesso del Gestore, la richiesta deve essere formulata dagli eredi aventi diritto e la liquidazione è esente da tassa di successione

⇒ dopo aver ricevuto la richiesta scritta, **il CIPREG invierà al Gestore i moduli necessari ed aprirà la pratica di liquidazione**, richiedendo contestualmente alla Compagnia petrolifera/Società concessionaria di competenza, la necessaria conferma scritta della cessazione di attività

⇒ **dopo aver raccolto la documentazione necessaria** (moduli dal Gestore e conferma scritta di cessazione di attività dalla Compagnia petrolifera/Società concessionaria o in alternativa la dichiarazione da parte del competente Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) che il Gestore abbia riconsegnato libro di carico e scarico e licenza relativi all'impianto per il quale si richiede il riscatto)

⇒ **il CIPREG invierà ad UNIPOL la pratica completa**

⇒ **UNIPOL invierà al Gestore l'assegno, o effettuerà il bonifico bancario di liquidazione** entro 30 giorni dal ricevimento della pratica completa

Gli aspetti fiscali

indipendentemente dalla adesione al CIPREG

- ⇒ Il Bonus di fine gestione entra nel reddito del Gestore
- ⇒ Il Gestore , ogni anno, porta in dichiarazione dei redditi di impresa, il Bonus di fine gestione accantonatogli nell'anno di riferimento dalla Compagnia petrolifera/Società concessionaria, e paga le tasse (a tale scopo la documentazione utile è solo quella che deve essere rilasciata dalla Compagnia petrolifera/Società concessionaria che effettua l'accantonamento)

- ⇒ Il Bonus di fine gestione trasferito poi al Cipreg viene assoggettato alla normativa fiscale vigente sulle polizze di assicurazione Vita e di capitalizzazione

imposta fiscale sui versamenti	“Convenzione per posizioni assicurative individuali” Polizza Vita	“Convenzione di capitalizzazione” Polizza di capitalizzazione
versamenti effettuati sulle Convenzioni “originarie” dal 01/01/1995 al 31/10/2000	2,5%	2,5%
versamenti effettuati sul 1° rinnovo dal 01/11/2000 al 31/10/2007	2,5%	2,5%
versamenti effettuati sul 2° rinnovo dal 01/11/2007 al 31/10/2015	nessuna	nessuna

imposta fiscale sugli interessi maturati (in sede di liquidazione)	“Convenzione per posizioni assicurative individuali” Polizza Vita	“Convenzione di capitalizzazione” Polizza di capitalizzazione
interessi generati dai versamenti effettuati sulle Convenzioni “originarie” dal 01/01/1995 al 31/10/2000	12,5% a titolo definitivo	12,5% a titolo definitivo
interessi generati dai versamenti effettuati sul 1° rinnovo dal 01/11/2000 al 31/10/2007	12,5% a titolo definitivo	12,5% a titolo di <u>acconto</u>
interessi generati dai versamenti effettuati sul 2° rinnovo dal 01/11/2007 al 31/10/2015	12,5% a titolo definitivo	nessuna *
	20% a titolo definitivo (<u>per gli interessi maturati dal 01/01/2012 in poi</u>)	

* Le rivalutazioni maturate nel corso del contratto (certificate nel rendiconto annuale) devono essere, in ossequio al principio di competenza economica, indicate in bilancio e quindi assoggettate a IRES “per maturazione”; all'atto della liquidazione la Compagnia non opera alcuna trattenuta.

Alcune importanti considerazioni

- gli **accordi intercorsi** dal 1996 in poi fra le Organizzazioni di categoria e le singole Compagnie petrolifere **hanno determinato** nel tempo **aumenti e differenziazioni relativamente alla quota accantonata pro litro con particolare vantaggio per i Gestori aderenti al Cipreg**
- infatti, i **gestori aderenti al Cipreg** beneficiano di una **quota accantonata pro litro mediamente pari a 5 £/lt (0,0026 €/lt)** mentre i **Gestori non aderenti** usufruiscono di una **quota mediamente inferiore di una lira pro litro**
- i **rendimenti storici** ottenuti dalle “Gestioni speciali assicurative” sono sempre stati di assoluto rilievo in relazione all’andamento del mercato e **hanno consentito rivalutazioni superiori a quelle dei Bot**
- i Gestori aderenti alla “Convenzione per posizioni assicurative individuali” usufruiscono della inalienabilità e impignorabilità del Bonus di fine gestione versato nella polizza Vita, stabilita dal Codice civile.
- i Gestori aderenti alla “Convenzione per posizioni assicurative individuali” hanno potuto usufruire, per i versamenti effettuati dal 01/01/1995 fino al 31/10/2007, della detrazione fiscale su premi pagati su polizza vita in virtù della legislazione fiscale allora vigente
- **Le liquidazioni vengono effettuate in tempi brevi**